

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE
DIPARTIMENTALE "AFFARI LEGALI" E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA
IN GIUDIZIO DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI**

ART. 1 Istituzione e compiti

Con deliberazione n. 274 del 20.03.2008 di approvazione dell'atto Aziendale è stata formalmente istituita la struttura semplice a valenza dipartimentale (SSD) denominata "affari Legali" in staff alla Direzione aziendale con la finalità di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della ASL n. 8 di Cagliari. La SSD Affari legali è costituita da Avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo Ordinario degli Avvocati di Cagliari, come previsto dalla Legge Professionale Forense, e da personale amministrativo e di supporto.

Fra gli Avvocati della struttura non vi è alcun rapporto di subordinazione gerarchica né gerarchia funzionale né vi è fra questi e i dirigenti amministrativi dell'Ente.

ART. 2 Funzioni contenziose

Compito principale degli Affari legali è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio della ASL n. 8 nelle controversie amministrative, civili e penali (queste ultime limitatamente alle costituzioni di parte civile e di responsabile civile), tributarie nonché innanzi a Collegi arbitrali, tanto nelle cause attive che passive. Oltre alla rappresentanza in giudizio, gli Affari legali svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale, compresa l'attività di recupero dei crediti vantati a vario titolo dall'Ente.

ART. 3 Funzioni consultive

Oltre all'attività giudiziale, gli Avvocati della struttura svolgono anche attività di consulenza legale attraverso pareri scritti, purchè connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dalla Direzione Aziendale ovvero dai Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali fermo restando a carico degli stessi l'istruttoria amministrativa e la responsabilità del procedimento amministrativo. I pareri sono predisposti e sottoscritti dagli Avvocati della struttura i quali, compatibilmente con le loro incombenze prioritarie di natura giudiziale, forniscono anche assistenza legale per le vie brevi e informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

ART. 4 Incarichi esterni

L'incarico di rappresentare, difendere ed assistere in giudizio l'Ente può essere conferito con delibera motivata ad avvocati esterni, nei giudizi che si svolgono innanzi alle Magistrature Superiori, in mancanza di avvocati interni abilitati al relativo patrocinio e, in ogni caso in cui si presenti inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni ovvero se ne manifesti l'esigenza a causa del carico di lavoro affidato ad ognuno di essi.

ART. 5 Rapporto della SSD Affari Legali con i servizi aziendali.

I Responsabili dei Servizi Aziendali hanno l'obbligo, su richiesta nei tempi indicati dagli Avvocati della struttura, di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere alla struttura tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.

ART. 6 Pratica professionale

Presso la SSD Affari Legali può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la ASL n. 8 di Cagliari, né alcun diritto all'assunzione alle dipendenze della medesima, né oneri economici diretti e/o indiretti e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi all'esame di Stato. Per poter accedere all'esercizio della pratica forense presso gli Affari Legali occorre presentare istanza entro e non oltre la data del 30 settembre di ogni anno indirizzata agli Avvocati Dirigenti della struttura ai quali spetta la scelta dei praticanti.

ART. 7 Compensi professionali

Agli Avvocati della struttura SSD Affari legali sono corrisposti i compensi professionali (diritti, onorari e spese generali forfetizzate), già maturati e maturandi, dovuti per l'esercizio della loro attività professionale innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, secondo i principi di cui alla Legge Professionale Forense nonché, con riferimento ai Dirigenti Avvocati, dell'art. 64 del CCNL 5/12/1996 per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, in caso di sentenze favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente.

In particolare, detti compensi professionali sono attribuiti a ciascun Dirigente Avvocato in misura integrale per l'attività svolta in via esclusiva.

Nell'ipotesi in cui la suddetta attività professionale venga svolta dal Dirigente Avvocato in procura congiunta con un Collaboratore Avvocato, i compensi sono, invece, dovuti nella misura del 60% a favore del Dirigente Avvocato e nella misura del 40% a favore del Collaboratore Avvocato.

Detta ripartizione dei compensi professionali costituisce regola generale, fatta salva la possibilità di una differente ripartizione degli onorari professionali secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di cui al successivo art. 9 a).

Alle sentenze favorevoli sono equiparate le ordinanze favorevoli, i decreti ingiuntivi non opposti, o dichiarati provvisoriamente esecutivi, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Azienda e vi sia un riconoscimento di spese legali in favore dell'Avvocato.

Gli Avvocati dirigenti che percepiranno tali compensi non beneficeranno dell'eventuale premio per la prestazione individuale in considerazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 64 CCNL del 05.12.1996.

ART. 8 Corresponsione dei compensi professionali

Le somme oggetto di corresponsione corrispondono a quelle recuperate nei confronti della parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL n. 8 di Cagliari che vengono forfettariamente computate nella misura del 10% delle competenze professionali. All'Avvocato viene pertanto riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) da corrispondere in misura del 90% al lordo degli oneri riflessi. I compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) saranno corrisposti all'Avvocato della struttura dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio aziendale.

ART. 9 Procedimento di liquidazione

Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) Comunicazione scritta da parte del Dirigente Avvocato al Servizio Bilancio dell'esito favorevole della lite, con trasmissione del provvedimento nel quale vengono specificate le somme liquidate a titolo di compensi professionali e contestuale indicazione delle somme da incassare a tale titolo; Eventuale allegazione dell'accordo di ripartizione dei compensi professionali degli Avvocati in procura congiunta, in deroga alla regola generale di cui all'art. 7.
- b) Comunicazione al Dirigente Avvocato da parte del Responsabile del Servizio Bilancio dell'avvenuto incasso delle somme di cui al capo a)
- c) Adozione, a cura del Responsabile del Servizio Bilancio, della determinazione di spesa per il pagamento in favore dell'Avvocato avente diritto delle competenze professionali di cui al presente Regolamento;
- d) Trasmissione della determinazione di spesa al Servizio del Personale per la contabilizzazione in busta paga dei compensi professionali;
- e) I compensi di spettanza dell'Avvocato dovranno essere corrisposti non oltre il secondo mese successivo a quello dell'avvenuta comunicazione dell'esito favorevole della lite.

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

IL RESP. LE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Truchet)

3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N.° 807 DEL 20 GIU. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Scias)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Sirelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)